

Comune di Barbarano Romano

Sistema Regolamentare dell'Imposta Unica Comunale - IUC

Regolamento per l'Istituzione e la disciplina generale dell'Imposta Unica
Comunale

**Regolamento
per l'Istituzione
e la disciplina generale
della Imposta Unica Comunale
– IUC –**

Indice

<u>Capo I Norme generali.....</u>	<u>4</u>
Art. 1. Istituzione dell’Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e composizione dell’imposta.....	4
Art. 2. Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio	4
<u>Capo II Adempimenti dei contribuenti.....</u>	<u>7</u>
Art. 3. Obbligo della dichiarazione	7
<u>Capo III Adempimenti e poteri del Comune Accertamento</u>	<u>9</u>
Art. 4. Poteri del Comune.....	9
Art. 5. Funzionario Responsabile	9
Art. 6. Poteri del Funzionario Responsabile	10
Art. 7. Adempimenti del Comune	10
Art. 8. Accertamento	11
Art. 9. Accertamento con adesione, autotutela diritto di interpello	11
Art. 10. Riscossione ed incasso	12
Art. 11. Rimborsi.....	12
<u>Capo IV Sanzioni</u>	<u>14</u>
Art. 12. Entrata in vigore del regime sanzionatorio	14
Art. 13. Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC	14
Art. 14. Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione	15
Art. 15. Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari	16
Art. 16. Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente.....	16
Art. 17. Ravvedimento operoso.....	16
<u>Capo V Disposizioni transitorie e finali</u>	<u>18</u>
Art. 18. Entrata in vigore.....	18
Art. 19. Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria	18
Art. 20. Norma di rinvio	18

Capo I Norme generali

Art. 1.

Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e composizione dell'imposta

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639⁽¹⁾ e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Unica Comunale (IUC).
- 2) L'Imposta si basa su due presupposti impositivi: il possesso degli immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.
- 3) L'imposta si compone:
 - a) dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali;
 - b) di una componente riferita ai servizi, articolata in
 - 1) TASI: tributo per i servizi indivisibili;
 - 2) TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Relazione all'Art. 1

La Norma che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), cioè la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che sotto tale denominazione siano riunite entrate tributarie di natura diversa. Questo comporta la necessità di redigere schemi regolamentari il più possibili chiari al fine di garantire, sia al Comune sia al contribuente, una sufficiente certezza nella applicazione dell'imposta.

Art. 2.

Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio

- 1) Lo scopo del presente Regolamento è di unificare la disciplina delle situazioni giuridiche comuni tra le componenti della IUC, consentendo una più certa applicazione delle stesse.
- 2) In particolare, sono disciplinati con il presente Regolamento:
 - a) gli obblighi ed i poteri del Comune nella applicazione della IUC;
 - b) gli obblighi generali dei contribuenti;
 - c) l'esercizio dei poteri di accertamento della IUC;⁽²⁾

¹ **Tutte le Norme riportate in nota sono riferite, quando non altrimenti specificato, alla Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), Art. 1: Comma 639:** È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- d) l'apparato sanzionatorio;⁽³⁾
- e) il sistema di riscossione della IUC;
- f) le norme generali sulla riscossione;

3) La disciplina delle situazioni giuridiche specifiche di ciascuna componente della IUC (IMU, TASI e TARI) è oggetto di separati regolamenti che tratteranno in particolare:

- a) il presupposto impositivo;
- b) la soggettività passiva;
- c) la commisurazione della base imponibile e l'eventuale categorizzazione dei contribuenti;
- d) le specifiche esenzioni, agevolazioni e riduzioni;
- e) le norme particolari sulla riscossione, rateazione e scadenze dei versamenti;
- f) eventuali specifiche attenuanti od esimenti nella applicazione delle sanzioni⁽⁴⁾.

4) Si da atto che il Regolamento dell'IMU è già stato adottato dal Comune in sede di prima applicazione dell'Imposta e forma parte integrante del presente sistema disciplinante la IUC le cui Norme, se in contrasto con quelle già adottate, si applicheranno alle fattispecie e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio del 2014. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione della disciplina IMU già in vigore per i presupposti di imposta realizzatisi prima fino al 31 dicembre 2013.

5) Le Norme particolari contenute nei singoli Regolamenti, costituendo deroghe alla disciplina generale, hanno prevalenza sulle Norme del presente Regolamento, salvo per quanto attiene il sistema sanzionatorio, che viene comunque integralmente sostituito dalle Norme del Capo IV del presente regolamento. Di conseguenza, devono intendersi abrogate esplicitamente dal primo

² **Comma 692:** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Comma 693: i fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Comma 694: In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

³ **Comma 695:** In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Comma 696: In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 697: In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 698: In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Comma 699: Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

⁴ **Comma 700:** Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

gennaio 2014 le norme riguardanti le Sanzioni contenute nel Regolamento IMU adottato in precedenza. Nel caso di contrasto tra le Norme riguardanti le sanzioni, per le violazioni realizzate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2014, si applicano in ogni caso quelle più favorevoli al contribuente.

6) Fatto salvo quanto stabilito dalla Legge 147/2013 e dall'Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, restano in ogni caso applicabili le disposizioni dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le competenze stabilite dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Relazione all'Art. 2

Il fatto che la IUC raggruppi in se entrate anche molto eterogenee tra di loro, sia sotto il profilo della loro natura (imposta patrimoniale, imposta e tassa su servizi), sia sotto il profilo del soggetto passivo, non consente una agevole regolamentazione unica del nuovo tributo. Piuttosto che realizzare un unico regolamento complessivo, che comunque lascerebbe sempre una parte delle entrate comunali fuori dal suo ambito e che sarebbe di difficile lettura, si è scelto di perseguire la strada di un "sistema" regolamentare in cui si inquadrano diversi atti normativi.

Quello ora proposto in approvazione è il Regolamento istitutivo della IUC, che disciplina: il quadro generale, i rapporti tra i diversi regolamenti sotto ordinati, nonché la misura delle sanzioni da applicarsi alle violazioni commesse in ordine alla IUC.

Del medesimo sistema regolamentare fanno parte altri tre Atti Normativi e precisamente:

A) il Regolamento di applicazione dell'IMU, già esistente, giacché questa Imposta è stata introdotta nell'Ordinamento già dall'inizio del 2012; ovviamente, pure se già in vigore, anche questo regolamento viene sottoposto ad una profonda revisione per adeguarlo alle convulse modifiche che si sono introdotte negli ultimi due anni e coordinarlo nella nuova Imposta Unica Comunale;

B) il Regolamento della Tassa Rifiuti, TARI, che istituisce il nuovo prelievo sul servizio rifiuti, che ha un connotato tipico del Tributo a carattere reale, legato alla prestazione di un servizio da parte della Pubblica Amministrazione e che più si avvicina ad un corrispettivo, sia pure obbligatorio;

C) il Regolamento sul Tributo per i Servizi indivisibili, TASI, che ha una doppia natura, in quanto legata ad un presupposto impositivo patrimoniale (il possesso di immobili) ma serve a finanziare la prestazione di servizi non altrimenti divisibili tra i fruitori.

La scelta di suddividere l'apparato regolamentare in più Atti Normativi, tra loro coordinati, pure se comporta la necessità di consultare più documenti, risponde però (proprio per l'eterogeneità delle entrate) ad un requisito di chiarezza e semplificazione del contribuente. Non si deve dimenticare, infatti, che l'Imposta grava su un singolo immobile ma con soggetti passivi diversi e con quantificazione diversa in relazione alle singole componenti della Imposta.

Tant'è che il medesimo Legislatore ha disposto che le scadenze dell'Imposta, nonché la sua gestione, potessero essere diversificate, come in effetti sono, sia nei tempi sia nella responsabilità applicativa.

Capo II Adempimenti dei contribuenti

Art. 3.

Obbligo della dichiarazione

- 1) Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a ciascun tributo.⁽⁵⁾
- 2) Ferma la disciplina della dichiarazione IMU, in caso di più soggetti passivi la stessa può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
- 3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, cui corrisponda un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
- 4) La dichiarazione va redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e deve obbligatoriamente contenere: i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 5) I singoli Regolamenti della TASI e della TARI possono specificare altri contenuti della dichiarazione, riguardo ai particolari presupposti impositivi e di soggettività passiva.
- 6) In ogni caso, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'inapplicabilità di eventuali esenzioni, riduzioni od altre agevolazioni, se queste non sono già acquisite alla banca dati del Comune.
- 7) Per le dichiarazioni già acquisite alla banca dati del Comune, la mancata indicazione dei dati catastali, del numero civico e dell'interno può essere oggetto d'invio di questionario ai sensi del successivo Art. 6, comma 1).
- 8) Il contribuente è tenuto a versare i tributi dovuti entro le scadenze delle rate disposte dal Comune, con i singoli Regolamenti, o in carenza dalle scadenze fissate dalla Normativa statale. Per la TASI e la TARI il mancato pervenimento del modello di versamento precompilato, di cui al successivo Art. 7, comma 2), non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia all'imposizione tributaria da parte del Comune.

⁵ **Comma 684:** *I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.*

Comma 685: *La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.*

9) Il contribuente è tenuto a rispondere ai questionari e alle richieste di documentazione notificategli dal Funzionario Responsabile, ai sensi del successivo Art. 6, comma 1), entro il 60° giorno dalla notifica.

Relazione all'Art. 3

L'obbligo della dichiarazione è previsto direttamente dalla Legge. Si deve osservare, però, come tale incombenza per molti contribuenti sia più formale che sostanziale. Infatti per ciò che attiene l'IMU l'obbligo della dichiarazione non sussiste per tutte le variazioni di proprietà o diritti reali contenute in atti pubblici, quindi in caso di compravendita di immobile l'obbligo della dichiarazione IMU non sussiste. Dato che la base imponibile della TASI è comune a quella dell'IMU, significa che anche l'obbligo dichiarativo non sussiste per questo Tributo sui servizi, almeno a carico dei proprietari.

Di converso l'obbligo dichiarativo continua ad essere indefettibile per la TARI ed in parte per la TASI, infatti questa imposta colpisce l'utilizzatore degli immobili, a prescindere se sia o meno proprietario degli stessi. Ora, non sempre l'utilizzazione da parte di terzi risulta da atti pubblici, anzi è vero il contrario ed anche nelle banche dati consultabili dall'Amministrazione Comunale, quale quella dell'Agenzia delle Entrate sui contratti di affitto registrati, non risultano univocamente identificati i singoli immobili oggetto del contratto.

Si deve osservare, infatti, che l'unico identificativo univoco di ciascun immobile è dato dai dati catastali, cioè dal foglio, numero, particella e subalterni, assegnati univocamente a ciascun immobile. Solo quando sarà completato il sistema di circolarità dei dati catastali, e tutte le banche dati disponibili e riferite agli immobili, saranno univocamente indicizzate sui dati catastali, sarà possibile ridurre in maniera significativa tale adempimento per i contribuenti.

Capo III Adempimenti e poteri del Comune

Accertamento

Art. 4.

Poteri del Comune

- 1) Ai sensi del richiamato Art. 52, D.Lgs. 446/97, il Comune esercita, secondo Ordinamento, la potestà regolamentare e di fissazione delle tariffe ed aliquote⁶.
- 2) Il Comune esercita, entro il termine di decadenza previsto dall'Ordinamento, il potere di accertamento dei tributi.
- 3) Tutti i poteri di accertamento sono riservati al Funzionario Responsabile, di cui al successivo Art. 5, il quale è il solo responsabile dell'applicazione della Legge e del presente Regolamento.

Relazione all'Art. 4

La Norma regolamentare non introduce particolari novità nell'ordinamento comunale, in quanto tutte le sue previsioni sono previste in diverse norme di Legge. L'articolo in commento si limita a riunirle ed a meglio esplicitarle.

Art. 5.

Funzionario Responsabile

- 1) L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura cui è affidata la funzione.
- 3) È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.
- 4) Nel caso di esigenze di servizio, possono essere nominati più funzionari responsabili, uno per ciascuna componente della IUC, sottoposti al coordinamento della figura apicale del servizio.

⁶ La competenza a fissare le aliquote e tariffe della IUC, in tutte le sue componenti è riservata al Consiglio Comunale, tenendo conto delle seguenti Normativa, per l'IMU, Art. 13, c. 6 e 7, D.L. 201/2011, per la TARI; Art. 1, c. 683, L. 147/2013, per la TASI, Art. 1, c. 676, 677 e 683, L. 147/2013.

Relazione all' Art. 5

Anche questa Norma regolamentare non introduce novità, limitandosi a coordinare norme preesistenti ed a meglio precisarne alcuni contenuti, chiarendo definitivamente i rapporti tra indirizzo politico, che spettano in esclusiva agli Organi politico-amministrativi, e poteri gestionali che sono riservati ai Funzionari.

Art. 6.***Poteri del Funzionario Responsabile***

- 1) Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3) Il Funzionario responsabile applica le sanzioni di cui al successivo Capo IV avendo riguardo ai criteri previsti dall' Art. 7, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Relazione all' Art. 6

La Norma Regolamentare chiarisce che il funzionario responsabile esercita il controllo della correttezza dei contribuenti nell'assolvimento dei loro obblighi tributari, chiarendone i poteri gestionali e quelli di rappresentanza verso i cittadini.

Art. 7.***Adempimenti del Comune***

- 1) Il Comune darà ampia diffusione delle scadenze per i versamenti e le dichiarazioni relative alla IUC, sia attraverso le forme di comunicazione istituzionale, sia attraverso comunicati stampa ed affissione di manifesti, con almeno trenta giorni di anticipo sulle scadenze.
- 2) Per la TASI e la TARI, il Comune, per posta ordinaria, invierà ai contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al precedente Art. 3, alla prima scadenza utile successiva alla dichiarazione, idoneo modello di pagamento preventivamente compilato con i dati desumibili dalla dichiarazione. In attesa del Decreto di cui al comma 689, Art. 1, L. 147/2013, e della acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti, la comunicazione sarà effettuata:
 - a) per la TARI, sulla base della banca dati sinora utilizzata per la Tariffa di Igiene Ambientale e del Tributo sui rifiuti e servizi, vigenti fino al 31 dicembre 2013;
 - b) per la TASI, sulla base della banca dati IMU.
- 3) Resta l'obbligo per i contribuenti di adeguare alla situazione reale, con la dichiarazione, i dati che li riguardano inseriti nelle banche dati utilizzate.

4) Ai sensi Art. 3, comma 8), del presente Regolamento, l'invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento; restano dunque applicate le sanzioni di cui al successivo Capo IV, in relazione alle violazioni dell'obbligo di dichiarazione.

5) Il Comune ispira la propria azione ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, di cui alla Legge 27.07.2000 n. 212, ed in particolare ai principi di trasparenza ed informazione, nonché collaborazione con i contribuenti.

Relazione all'Art. 7

La Norma regolamentare in commento è in rapporto sinallagmatico a quella contenuta nel precedente Capo II (Adempimenti dei contribuenti). Così come si chiede al contribuente la massima trasparenza nella sua posizione tributaria nei confronti del Comune, l'Amministrazione Comunale, si impegna esplicitamente in una azione collaborativa con i contribuenti, al fine di ridurre gli adempimenti e non incorrere in un eccessivo fiscalismo.

Art. 8.

Accertamento

1) Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti dall'Ordinamento, gli Avvisi di Accertamento per omessa od infedele dichiarazione e per omesso od insufficiente versamento.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento o dai regolamenti delle singole componenti della IUC, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3) In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli Avvisi di Accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Relazione all'Art. 8

Questa Norma regolamentare si limita a richiamare e coordinare disposizioni di Legge e Regolamentari non derogabili dal Comune, non occorre commentare ed argomentare ulteriormente.

Art. 9.

Accertamento con adesione, autotutela diritto di interpello

1) Si applicano le disposizioni recate dal Regolamento Generale sulle Entrate in materia di accertamento con adesione ed autotutela.

2) Il contribuente ha, inoltre, diritto d'interpello da esercitarsi nel quadro delle disposizioni di cui all'Art. 11 dello Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla L. 212/2000, come recepito nel Regolamento Generale delle Entrate.

3) Per i richiamati istituti giuridici, tutti i poteri spettano al Funzionario Responsabile di cui all'Art. 5.

Relazione all' Art. 9

La Norma regolamentare richiama istituti deflattivi del contenzioso e di collaborazione tra amministrazione e contribuente già presenti nell'Ordinamento comunale. Il secondo comma chiarisce che l'esercizio dei poteri di collaborazione spetta al funzionario responsabile, concetto già chiaro nell'Ordinamento e nella dottrina ma che merita di essere esplicitato in questa sede.

Art. 10.**Riscossione ed incasso**

- 1) Anche in caso di gestione externalizzata o associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della IUC, l'imposta, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
- 2) Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell'Art. 1, comma 688, L. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, che saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta annualmente risulta inferiore o uguale a euro 12,00 per singola componente della I.U.C.
- 4) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e per singola componente della I.U.C. Questo limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla singola componente della I.U.C.
- 5) La riscossione coattiva degli Avvisi di Accertamento è eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge.

Relazione all' Art. 10

La Norma di Legge istitutiva della IUC appare chiara nel riservare al solo Comune il potere di incasso dell'imposta, quindi la Norma regolamentare appare chiara nel disporre che, anche in caso in cui alcune funzioni o fasi della applicazione della imposta siano, in qualche misura externalizzati, si deve escludere che vi sia un passaggio di denaro in mani diverse da quelle della pubblica amministrazione.

Art. 11.**Rimborsi**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge, con le modalità previste dalla medesima e dal regolamento generale delle entrate.
- 2) Non si eseguono i rimborsi per importi non superiori a 12.00 euro per singola componente della I.U.C per ciascun anno di imposta.

3) Ai sensi dell'Articolo 2033 del Codice Civile, gli interessi, nella misura del tasso legale vigente, decorrono dal momento della domanda.

Relazione all'Art. 10

La Norma riproduce il meccanismo già in vigore per tutti i tributi comunali.

Capo IV Sanzioni

Art. 12.

Entrata in vigore del regime sanzionatorio

- 1) Il presente Capo disciplina integralmente la misura delle sanzioni alle violazioni di Legge in materia di IUC.
- 2) Il presente Capo sostituisce integralmente, a far data dal 1 gennaio 2014, la parte del vigente regolamento IMU che regola la misura delle sanzioni. Restano ferme le disposizioni particolari che riguardino l'applicazione delle sanzioni.
- 3) Si applicano, nell'irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ivi compreso il principio del favor rei.
- 4) Alla IUC dovuta e non versata si applicano gli interessi nella misura del saggio legale vigente nell'anno di riferimento.

Relazione all'Art. 12

Uno degli scopi dell'introduzione della Imposta Comunale Unica è l'unificazione della misura delle sanzioni per i principali tributi comunali (restano escluse solo entrate o tributi minori, quali quelli sulla Pubblicità o sul Suolo Pubblico), che sino ad ora appaiono sufficientemente eterogenee. Naturalmente le nuove misure sanzionatorie (che non sono diverse dal precedente regime) entrano in vigore dall'entrata in vigore della nuova disciplina, ma è comunque previsto, quale clausola di protezione che, ove esistano regimi diversi per il passato, sia comunque applicata la sanzione più bassa. In realtà questa Norma è già prevista e cogente nell'Ordinamento delle sanzioni, senza necessità di recepimento da parte del Comune. Risponde però ad un criterio di chiarezza richiamarla esplicitamente.

Art. 13.

Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.⁽⁷⁾

⁷ D.Lgs. 471/1997, Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2) La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all'Art. 13, D.Lgs. 472/1997, come disciplinato al successivo Art. 17.

3) Per la TASI e la TARI, la sanzione è automaticamente applicata se, entro il 60° giorno dalla notifica dell'Avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento, non interviene il pagamento di quanto richiesto in Avviso. In questo caso la sanzione s'intende irrogata con il medesimo avviso, senza necessità di separato atto di irrogazione, e viene riscossa, insieme al tributo dovuto, attraverso il ricorso alle forme coattive vigenti.

Relazione all'Art. 13

Il primo comma della Norma regolamentare in commento, riproduce in maniera pedissequa il testo della Legge. Più interessanti sono i due commi successivi.

Il secondo comma, infatti, chiarisce (anche se non ce ne sarebbe necessità) che l'istituto del ravvedimento operoso, che costituisce una attenuazione sensibile delle sanzioni per omesso pagamento, prevede delle formalità (il versamento deve essere spontaneo, deve comprendere imposta, sanzione ridotta e interessi, ecc.), trattandosi di una eccezione alla regola generale sulle sanzioni.

Particolarmente innovativo è, invece, il terzo comma e riguarda i due nuovi tributi introdotti con la IUC, cioè la TASI e la TARI, merita quindi un approfondimento nella spiegazione. La TARI sostituisce i previgenti prelievi sui rifiuti.

In buona sostanza riproduce, quanto a base imponibile e presupposto impositivo, i meccanismi di quantificazione tradizionali (numero dei componenti del nucleo familiare e superfici). Ora, tradizionalmente, la previgente TARSU, la TIA, la TARES, venivano riscossi a seguito dell'invio di modelli di versamento precompilati (Cartelle di Equitalia prima, avvisi di pagamento poi). Il contribuente è quindi abituato a ricevere una informazione (che è stata viepiù dettagliata) sulle scadenze e sulle cifre da pagare. Analogo meccanismo è stato previsto dalla Norma istitutiva per questa componente della IUC. Tale meccanismo (già testato in passato ed in uso in diversi Comuni) però non può prevedere che gli avvisi di pagamento siano notificati a tutti i contribuenti, in quanto l'utilizzo di sistemi che diano certezza nella ricezione dell'invito (raccomandata, notifica personale o Atti Giudiziari) comporterebbe un aggravio notevolissimo per il Piano Finanziario dei costi del servizio rifiuti, aggravio che dovrebbe essere coperto con la medesima TARI a carico di tutti i contribuenti. Escluso quindi che si possa ricorrere a strumenti di notifica degli inviti di pagamento precompilati, questi dovranno essere certamente postalizzati. È apparso, quindi, opportuno all'Amministrazione Comunale consentire ai contribuenti che non avessero ricevuto l'invito di pagamento, per carenze del servizio postale, di regolarizzare la propria situazione pregressa senza essere penalizzati da una sanzione comunque elevata (il 30% di quanto non pagato) fornendo un congruo termine (sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento) per pagare senza sanzione.

L'Amministrazione ha compiuto una scelta, confidare comunque nella buona fede dei contribuenti, che dovranno aver ben chiaro un aspetto, mentre se assolveranno in termine gli inviti di pagamento, potranno godere della rateazione per i versamenti TARI, se non operassero correttamente si troverebbero a pagare tutto insieme quanto non assolto fino all'accertamento e, trascorso il 60° giorno, pagheranno anche una notevole sanzione.

Naturalmente, questo meccanismo agevolativo si applica solo a chi ha denunciato correttamente gli immobili sottoposti a TARI, per coloro che non hanno presentato la dichiarazione o hanno sottratto base imponibile alla tassazione, le sanzioni (previste agli articoli successivi) irrogate con gli accertamenti saranno sempre piene.

Analogo meccanismo viene previsto per la TASI, in considerazione della relativa novità del tributo.

Art. 14.

Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione

1) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3) Il ritardo nella presentazione della dichiarazione, salva l'applicazione delle disposizioni previste in tema di ravvedimento operoso, la cui applicazione è prevista dal successivo Art. 17, comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, per tutte le annualità per le quali non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

Relazione all'Art. 14

La Norma Regolamentare in commento riproduce il testo della Legge, fornendo chiarimenti sull'efficacia temporale della disposizione, non occorre argomentare ulteriormente.

Art. 15.

Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari

1) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 6, comma 1) del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Relazione all'Art. 15

Anche questa Norma del regolamento riproduce il testo di Legge.

Art. 16.

Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente

1) Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dall'Art. 13, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Relazione all'Art. 16

La Norma è pedissequa al testo di Legge.

Art. 17.

Ravvedimento operoso

1) Si applicano le disposizioni in merito al ravvedimento operoso, recate dall'Art. 13, D.Lgs. 472/97.

2) In caso il versamento di quanto dovuto, in relazione alle disposizioni del presente Articolo, sia effettuato in violazione del comma 2) del medesimo Art. 13, D.Lgs. 472/1997, la sanzione sarà applicata per intero, con separato atto d'irrogazione.⁽⁸⁾

⁸ **D.Lgs. 472/1997, Art. 13. Ravvedimento**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

Relazione all' Art. 17

Anche questa Norma, come molte altre di questo regolamento, non introduce innovazioni, ma si limita a chiarire gli ambiti applicativi di alcune Norme dell'Ordinamento nazionale nel sistema regolamentare della IUC.

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Abrogato

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
- 2) Dalla medesima data entrano in vigore le deliberazioni tariffarie adottate dall'Amministrazione Comunale entro il termine per la approvazione del Bilancio di previsione 2014.

Relazione all'Art. 18

La norma richiama le disposizioni dell'Ordinamento degli Enti Locali in materia di efficacia degli atti regolamentari tributari, ha il solo scopo di chiarire i limiti di tale efficacia.

Art. 19.

Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria

- 1) Il contenzioso tributario derivante dall'applicazione dell'Imposta Comunale Unica è regolato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 2) Fermo quanto già stabilito, al precedente Art. 5, in materia di rappresentanza in giudizio ed incarichi legali, il Funzionario Responsabile dispone, con propria determinazione, della resistenza in giudizio, nonché di eventuali Appelli in Commissione Regionale, senza necessità di autorizzazione di alcun Organo Comunale, richiedendo, ove necessario ed opportuno, la collaborazione degli altri Servizi Comunali per il reperimento di atti e documenti necessari alla difesa degli interessi dell'Ente.

Relazione all'Art. 19

Il primo comma della Norma in commento chiarisce, ove ve ne fosse necessità, che come tutti i tributi, le vertenze sulla IUC sono di competenza delle Commissioni Tributarie. Il secondo comma chiarisce che il potere di rappresentanza del Funzionario Responsabile, già attribuitogli dalla Legge, non è sottoposto a poteri sovraordinati e questo risulta connaturato nella medesima Legge, ma è qui meglio esplicitato.

Art. 20.

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sovraordinata.

Relazione all'Art. 20

La Norma regolamentare esplicita un ulteriore principio cardine dell'Ordinamento quello della prevalenza della Legge su tutti i regolamenti che non possono essere adottati in violazione della stessa.